



## **Discorsi e reati razzisti, condotte discriminatorie Gli orientamenti della giurisprudenza più recente**

**a cura di Antonello Ciervo**

*Proponiamo in queste pagine una nota introduttiva e una rassegna selezionata delle pronunce giudiziarie relative a discorsi e violenze razzisti o a discriminazioni.*

*L'obiettivo è quello di offrire uno strumento di lavoro utile a tutti coloro (avvocati, operatori legali e attivisti) che sono impegnati nella lotta contro le discriminazioni e il razzismo e nella protezione legale delle vittime che li subiscono.*

*Nei testi normativi richiamati e nelle massime delle sentenze analizzate ricorrono spesso parole e definizioni non corrette o prive di un fondamento scientifico. Non essendo possibile sostituirle, si è scelto di virgolettarle.*

### **Premessa metodologica**

Raccogliamo qui la giurisprudenza, penale e civile, avente ad oggetto alcune delle questioni giudiziarie di maggiore rilevanza in materia di reati d'odio e condotte discriminatorie (sia da parte di enti pubblici, che di soggetti privati). L'obiettivo di questa rassegna non è quello di raccogliere in maniera esaustiva le pronunce dei giudici (in particolare della Corte di Cassazione) che hanno avuto modo di affrontare questioni concernenti condotte razziste e discriminatorie, quanto piuttosto quello di individuare le maggiori traiettorie giurisprudenziali, consolidate nel corso degli ultimi anni, al fine di fornire al lettore un utile strumento pratico di lavoro.

Per comodità di analisi, pertanto, abbiamo ritenuto opportuno distinguere la giurisprudenza raccolta in tre macro-categorie: le sentenze penali aventi ad oggetto “reati d’odio” (“hate crimes”); le sentenze penali aventi ad oggetto discorsi d’odio (“hate speech”); infine, le sentenze dei tribunali civili aventi ad oggetto condotte discriminatorie.

Consapevoli della difficoltà di formulare una definizione univoca – in termini sociologici, ancor prima che giuridici – di queste tre categorie concettuali, si farà qui riferimento alla definizione di “hate crimes”, “hate speech” e condotte discriminatorie così come formulata dall’OSCE, nella Decisione del Consiglio dei Ministri n. 9/2009 e successivamente ripresa nel report “*Perseguire giudizialmente i reati d’odio. Una guida pratica*” del 2016 (scaricabile *on-line* qui: <http://www.osce.org/it/node/262261?download=true>).

Si tratta di definizioni che, come il lettore potrà constatare, pur non avendo pretesa di esaustività, risultano particolarmente utili in questa sede, perché tengono conto dell’ampio dibattito scientifico in materia – sia all’interno della dottrina giuridica, che del dibattito sociologico - e possono considerarsi, in linea di principio, tecnicamente valide.

Secondo l’OSCE può essere definita come **delitto di odio** (hate crime) una qualunque condotta che sia al contempo: a) autonomamente tipizzata da una norma penale di un determinato ordinamento giuridico e b) motivata dal pregiudizio basato su una specifica caratteristica della vittima oggetto del reato.

Questo può essere diretto contro una o più persone (nello specifico, la condotta illecita può essere rivolta, astrattamente, sia nei confronti di un singolo individuo, sia nei confronti di un gruppo specifico), ovvero contro beni di sua/loro proprietà. La **motivazione** della condotta, invece, basata essenzialmente su di un pregiudizio (tanto culturale, quanto ideologico), consiste nella discriminazione nei confronti della vittima operata dall’autore dell’illecito centrata su una caratteristica specifica che rappresenta un aspetto fondante ed essenziale di una comune identità di gruppo della vittima e può essere identificata nella “razza”, nella lingua, nella religione, nell’etnia, nella nazionalità, nel genere o in altra caratteristica personale e/o collettiva.

Partendo da questa definizione generale ed astratta, si può giungere alla conclusione che il fattore specifico che trasforma un reato comune in un reato ispirato dall’odio, consiste nel processo di selezione della vittima da parte dell’autore dell’illecito, processo di selezione che deve essere **basato sulla discriminazione** ovvero sul pregiudizio verso il gruppo cui la vittima appartiene.

Per **discorsi d'odio** ("hate speech"), invece, devono intendersi quelle espressioni pubbliche discriminatorie (ovvero, più in generale, razziste), dirette nei confronti di soggetti o gruppi sociali specifici, la cui reazione penale da parte dell'ordinamento giuridico deve essere attentamente bilanciata con il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di pensiero del dichiarante. In questo tipo di discorsi, a nostro avviso, devono essere fatte rientrare non soltanto le manifestazioni di pensiero pubbliche ingiuriose e/o diffamatorie, ma anche ogni altra tipologia di manifestazione del pensiero avente una valenza istigatoria, violenta, oltre che di propaganda di idee a sfondo razzista e/o discriminatorio.

Per quanto concerne, infine, le **condotte discriminatorie in senso stretto**, esse riguardano il trattamento meno favorevole di determinati soggetti posto in essere tanto da singoli individui privati (persone fisiche o giuridiche), quanto da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, ovvero enti pubblici, nell'ambito dell'istruzione, dell'impiego (pubblico e privato), dell'accesso a beni e servizi, un trattamento differenziale che viene giustificato (direttamente o indirettamente) con il riferimento alla caratteristica di gruppo, come la "razza", la religione o l'etnia, a cui il soggetto discriminato appartiene o si presume appartenga.

Le condotte discriminatorie oggetto della giurisprudenza qui segnalate sono quelle disciplinate in ambito civile dal nostro ordinamento giuridico: in Italia, infatti, è prevista la possibilità di ricorrere alla autorità giudiziaria ordinaria, al fine di far cessare le condotte discriminatorie poste in essere dai soggetti di cui sopra.

Tali condotte, come si avrà modo di approfondire di seguito, hanno un'autonoma rilevanza giuridica non riconducibile, in senso stretto, ad una fattispecie penale e possono portare alla condanna del soggetto che ha posto in essere tale condotta discriminatoria: tale condanna può concretizzarsi nel risarcimento del danno (tanto patrimoniale, quanto morale) nei confronti della vittima, oltre che nella pubblicazione della sentenza di condanna su quotidiani e mezzi di informazione, al fine di darne la più ampia visibilità e pubblicità possibile.

Un'ulteriore precisazione linguistica (e concettuale) è altresì opportuna in questa sede: nel corso del report il lettore noterà che più volte, tanto la normativa vigente, quanto la giurisprudenza dei tribunali, fanno esplicito riferimento ed utilizzano apertamente il termine "razza". Questo termine viene impiegato con modalità avalutative sia da parte del legislatore che dei giudici: **il ricorso al concetto di "razza", pertanto, deve essere qui inteso in maniera assolutamente avalutativa**, priva cioè di qualsiasi tipo di connotazione euristica ovvero di rilevanza scientifica o culturale rispetto alle teorie razziste e a quelle che

professano la superiorità (biologica, ancor prima che culturale) di un determinato gruppo sociale rispetto ad un altro.

Al riguardo, per meglio comprendere in quale accezione questo termine viene impiegato dalla giurisprudenza e dalla normativa vigente, si riporta, a titolo meramente esemplificativo, quanto ha avuto modo di affermare il Tribunale di Verona, sezione penale, nella sentenza n. 2203/2005:

“La nozione di razzismo, rilevante ai fini dell’applicazione delle norme contro la discriminazione “razziale”, indica l’esistenza di razze diverse ed in specie di alcune considerate «inferiori» rispetto ad altre considerate «superiori», secondo determinate scale di valori, ed è ravvisabile anche quando l’argomento della disuguaglianza biologica abbia ceduto il passo all’assolutizzazione delle differenze fra le culture ed, in specie, delle identità e differenze “razziali”, etniche, culturali, nazionali di un gruppo con rifiuto del cosiddetto «meticcio» o mescolamento ed alla incitazione alla difesa attiva nei confronti degli esponenti delle culture estranee, percepite come nemico da combattere”.

Se si vuole, ancora più icastica e puntuale, è stata la presa di posizione della I sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 196583 del 30 settembre 1993, allorché ha avuto modo di stabilire, con riferimento al concetto di “attività di propaganda razzista”, che:

“Il concetto di «razzismo» è nozione che indica le dottrine che postulano quale presupposto del divenire storico l’esistenza di razze superiori ed inferiori, le prime destinate al comando, le seconde alla sottomissione”.

Appare evidente, quindi, in questi richiami giurisprudenziali come i termini “razza” e “razzismo” vengano utilizzati dai giudici a meri fini descrittivi delle fattispecie penali che sono oggetto di contestazione nei confronti, di volta in volta, dei singoli soggetti imputati. Per quanto concerne, invece, la normativa citata nelle decisioni qui raccolte, forniamo di seguito una sintetica ricognizione, al fine di rendere più agevole la lettura delle massime ivi raccolte.

## La normativa di riferimento

Per quanto concerne gli “hate crimes” e gli “hate speech”, la normativa di riferimento resta principalmente **la legge n. 654/1975**, con cui il Parlamento italiano ha ratificato e dato esecuzione alla **Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione “razziale”**, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. In particolare, in fase di recepimento della Convenzione nell’ordinamento interno, il legislatore ha introdotto uno specifico articolo, l’art. 3, che dava attuazione all’art. 4 della Convenzione.

### **Art. 4 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione “razziale”**

“Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s’ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una “razza” o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione “razziale”, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell’articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare:

- a) A dichiarare reati punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull’odio “razziale”, ogni incitamento alla discriminazione “razziale”, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni “razza” o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
- b) A dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione “razziale” e che l’incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;
- c) A non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l’incitamento o l’incoraggiamento alla discriminazione “razziale”.

Di conseguenza, nel dare applicazione a questo importante obbligo internazionale, il legislatore italiano ha stabilito, all’art. 3 della legge n. 654/1975 – nella sua formulazione originaria –, quanto segue:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della Convenzione è punito con la reclusione da uno a quattro anni:

a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio “razziale”;

b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o “razziale”.

É vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all’odio o alla discriminazione “razziale”. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti assistenza alla loro attività, è punito per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni”.

Successivamente, la legge n. 101/1989 (all’art. 2, comma 5) ha stabilito che “*Il disposto dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso*”, ampliando in questo modo l’applicazione di questa norma anche alle manifestazioni di pensiero discriminatorie, avente una connotazione di tipo religioso.

Tuttavia è stato il Decreto legge n. 122/1933, convertito nella Legge n. 205/1993, meglio nota come “**Legge Mancino**”, dal nome dell’allora Ministro degli Interni proponente – il cui obiettivo era quello di reprimere le manifestazioni di odio e discriminazione che, in quello specifico lasso di tempo, si erano moltiplicate negli stadi italiani, da parte di gruppi organizzati di c. d. “ultras” -, a segnare un cambio di passo nella criminalizzazione e repressione dei reati d’odio.

La “Legge Mancino”, infatti, modificando profondamente il testo originario dell’art. 3 della legge n. 654/1975, ne mutò anche la *ratio legis*, mentre un’ulteriore modifica di dettaglio del testo si ebbe con la legge n. 60/2006. Ad oggi, pertanto, il testo vigente dell’art. 3 della legge n. 654/1975, prevede:

**Art. 1 Legge n. 205/1993 Primo comma, lettera a):**

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della Convenzione [di New York del 1966], è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio “razziale” o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi “razziali”, etnici, nazionali o religiosi”.

Si tratta dell’introduzione di uno **specifico reato di propaganda di idee razziste e di istigazione a commettere atti discriminatori** con motivazioni “razziali”, così come richiesto dall’art. 4, lettera a) della Convenzione di New York del 1966. In sintesi, siamo di fronte a due autonome fattispecie di reato: da un lato la

propaganda di idee razziste, dall'altro l'istigazione e/o la commissione di atti discriminatori.

**Art. 1 Legge n. 205/1993 Primo comma, lettera b):**

"[Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della Convenzione di New York del 1966, è punito] b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi "razziali", etnici, nazionali o religiosi".

Si tratta di un **reato di istigazione** ovvero di **commissione di atti violenti** e/o provocatori determinati da motivi "razziali" e/o discriminatori. In questo caso, concretizzandosi la condotta in un vero e proprio atto di istigazione a commettere un atto di violenza *tout court*, la pena prevista dal legislatore risulta necessariamente maggiore, rispetto alle ipotesi delittuose previste alla lettera a) del medesimo comma.

Il secondo comma dell'art. 3, invece, nella sua formulazione originaria, è stato soppresso dalla legge n. 205/1993, mentre è stata introdotta una nuova formulazione del testo che, pur ricalcando il contenuto di quanto precedentemente previsto nella disposizione soppressa, ne ha ampliato la latitudine punitiva e ne ha esteso l'applicazione anche alle associazioni aventi obiettivi e finalità espressamente razziste. La disposizione in oggetto, pertanto, oggi così recita:

**Art. 1 Legge n. 205/1993 Secondo comma**

"3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi "razziali", etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni".

Si tratta della fattispecie penale che **vieta ogni forma di associazione che abbia tra i propri obiettivi quello dell'incitamento alla discriminazione ovvero alla violenza per motivi "razziali", etnici, nazionali o religiosi.**

La fattispecie prevede, nello specifico, una duplice condotta criminale, quella di chi semplicemente aderisce a questo tipo di associazioni e quella di quanti, invece, ne promuovono ovvero ne dirigono le attività: per questi ultimi, evidentemente, in ragione della loro particolare posizione apicale

nell'organizzazione delle stesse, la sanzione penale prevista dal legislatore risulta più grave.

Al riguardo, si consideri che questa disposizione, sotto alcuni profili, tende a sovrapporsi a quanto previsto nella c. d. "Legge Scelba" (n. 645/1952) la quale, nel dare attuazione alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista.

In effetti, l'art. 1 della "legge Scelba", nel formulare una definizione normativa della riorganizzazione - sotto molteplici forme e modalità - del disciolto partito fascista, stabilisce espressamente come:

**Art. 1 Legge Scelba n. 645/1952**

"... si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista".

Al riguardo, si consideri come la stessa "Legge Mancino" abbia modificato, a sua volta, il secondo comma dell'art. 4 della "legge Scelba", con riferimento al reato di apologia del fascismo, stabilendo quanto segue:

"Alla stessa pena di cui al primo comma [ossia la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila (sic, nel testo della normativa)] soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni [sic]".

Infine, ritornando nuovamente all'art. 3 della legge n. 654/1975, di recente il legislatore ha introdotto un nuovo comma, il 3-*bis* che prevede la c.d. "aggravante negazionista", applicabile a tutti quei casi in cui la propaganda, l'incitamento ovvero l'istigazione all'odio si fonda sulla diffusione di idee e/o messaggi che negano la vicenda storica dell'Olocausto ovvero, più in generale, fatti storici concernenti reati contro l'umanità e di guerra.

Di seguito il testo del comma 3-*bis*, così come introdotto di recente dalla legge n. 115/2016:

"3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di



diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei reati di genocidio, dei reati contro l'umanità e dei reati di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

La Legge Mancino ha inoltre introdotto la cosiddetta "circostanza aggravante" per motivi di razzismo.

**Art. 3 Legge n. 205/1993 Primo comma**

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

Se un reato ordinario (furto, rapina, omicidio ecc.) è compiuto con finalità discriminatorie o di odio "etnico", nazionale, "razziale" o religioso, la pena è aumentata fino alla metà. E' proprio questo articolo a identificare nel nostro ordinamento quello che a livello internazionale è definito un "hate crime".

Per quanto concerne, infine, la normativa anti-discriminatoria di tipo civilistico, il riferimento principale restano gli artt. 43 e 44 del Testo Unico dell'Immigrazione (d'ora in avanti TUIM). In particolare, l'art. 43 TUIM (già art. 41 della legge n. 40/1998) così recita:

**Art. 43 TUIM 286/1998**

"Discriminazione per motivi "razziali", etnici, nazionali o religiosi

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla "razza", il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione: a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata "razza", religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente; b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata "razza", religione, etnia o nazionalità; c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio,

all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio- assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata "razza", religione, etnia o nazionalità; d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata "razza", confessione religiosa, etnia o nazionalità; e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una "razza", ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata "razza", ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia".

L'art. 44 TUIM, invece, stabilisce le norme di carattere processuale che regolano i procedimenti anti-discriminatori innanzi ai Tribunali civili competenti per territorio, di recente modificate dal Decreto legislativo n. 150/2011. Nella sua versione vigente, la disposizione così recita:

#### **Art. 44 TUIM 286/1998**

"Azione civile contro la discriminazione

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi "razziali", etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.

2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

[commi 3, 4, 5, 6 e 7 abrogati dal Decreto legislativo n. 150/2011]

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale [ossia con

la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032, per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice].

[comma 9 abrogato dal Decreto legislativo n. 150/2011]

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal [giudice competente], secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi "razziali", etnici, nazionali o religiosi".

Prima di passare alla giurisprudenza, è forse opportuno svolgere un'ultima precisazione per quanto concerne la costituzionalità delle norme qui considerate: la scelta del legislatore di incriminare penalmente le manifestazioni d'odio, infatti, ha posto una serie di problemi ai giudici, con particolare riferimento al bilanciamento tra le fattispecie penali, da un lato, e l'esercizio della libera manifestazione del pensiero, così come garantita dall'art. 21 della Costituzione, dall'altro.

Sul punto, si è espressa la Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 65 del 1970, avente ad oggetto la legittimità del reato previsto all'art. 414, ultimo comma del Codice penale, ossia l'istigazione (e l'apologia) dei reati contro l'umanità.

Nonostante il reato in questione fosse previsto dal Codice penale - e non dalla "legge Mancino" -, tuttavia questa presa di posizione del Giudice delle leggi ha avuto una portata e una rilevanza più generali, valendo quindi per tutte quelle fattispecie penali previste dal nostro ordinamento giuridico, che criminalizzano le manifestazioni di

pensiero aventi un contenuto istigatorio e/o propagandistico di idee violente o razziste.

Al riguardo, la Corte costituzionale ha avuto modo di osservare, dichiarando la costituzionalità dell'art. 414, ultimo comma del Codice penale, come il reato che viene punito ai sensi della suddetta disposizione è quello che

“... per le sue modalità, integri concretamente un comportamento idoneo a provocare la commissione dei delitti tassativamente elencati dal legislatore. Quindi, affinché si applichi questa disposizione, è necessario che qualcuno faccia l'apologia di eventi delittuosi che concretamente si siano già verificati, ovvero che si verificheranno proprio in ragione delle dichiarazioni apologetiche e/o istigatrici incriminate”.

Tale presa di posizione della Corte costituzionale, come detto, è diventata il punto di riferimento anche della giurisprudenza della Corte di Cassazione penale che, nel valutare la conformità a Costituzione dei reati previsti dalla “legge Mancino”, con particolare riferimento alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero dell'imputato, ha avuto modo di confermare la costituzionalità dell'impianto generale di questa normativa, ricalcando le medesime argomentazioni formulate dalla Consulta.

Si veda al riguardo, per tutte e da ultimo, la sentenza n. 34713/2016 della I sezione penale della Corte di Cassazione, la quale ha osservato come:

“Le norme incriminatrici di cui all'art. 3 l. 13 ottobre 1975 n. 654 manifestamente non si pongono in contrasto con i diritti di libertà previsti dall'art. 21 Cost., dall'art. 10 della CEDU [Convenzione europea sui diritti dell'uomo] e dall'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [la c. d. “Carta di Nizza”], atteso che tali diritti non sono oggetto di una tutela incondizionata ed illimitata ma incontrano dei limiti costituiti essenzialmente dal rispetto di altri diritti fondamentali, parimenti oggetto di tutela, quali, in particolare, quello alla pari dignità e protezione sociale, suscettibile di essere lesa da chi giustifichi e promuova l'odio, la xenofobia, l'intolleranza “razziale” o religiosa ovvero giustifichi ed esalti la violenza in funzione di discriminazione “razziale” o religiosa; condotte, queste, che costituiscono anche oggetto di un obbligo internazionale di incriminazione, derivante dalla Convenzione internazionale contro la discriminazione adottata dall'assemblea generale delle Nazioni unite il 21 dicembre 1965”.

Ma lo stesso principio era già stato affermato dalla V sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 31655/2001, con riferimento all'incriminazione di quelle associazioni e/o di quei movimenti politici connotati da specifici obiettivi razzisti e discriminatori. Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha osservato come:

“La norma che prevede e sanziona penalmente il fatto di chi promuova o diriga organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi fra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi “razziali”, etnici, nazionali o religiosi, come pure il fatto di chi partecipi a taluna delle suindicate aggregazioni, manifestamente non si pone in contrasto con gli art. 2, 3, 18 comma 1, 21 e 25 comma 2, Cost., atteso che, quanto ai primi due articoli, sarebbe, semmai, proprio la condotta vietata a porsi in contrasto con essi; quanto all’art. 18, comma 1, questo garantisce il diritto di associazione solo a condizione che i fini perseguiti non siano vietati ai singoli dalla legge penale, laddove la discriminazione prevista dalla norma penale in questione sarebbe realizzabile solo mediante atti di coercizione fisica o morale suscettibili di integrare di volta in volta gli estremi di reati quali la violenza privata, l’estorsione, le lesioni volontarie ed altri; quanto all’art. 21, questo tutela soltanto la manifestazione di opinioni, ragionamenti o convincimenti personali, rispetto ai quali l’incitamento, siccome caratterizzato da un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta, quanto meno intesa come comportamento generale, realizza un «quid pluris»; quanto all’art. 25, comma 2 non sussiste l’ipotizzata indeterminatezza del precetto penale, suscettibile di pregiudicare il diritto di difesa, dovendosi invece ritenere che il precetto medesimo sia sufficientemente tipizzato e determinato, emergendo dall’interpretazione letterale e sistematica della norma che lo contiene che l’incitamento alla discriminazione e alla violenza è solo lo scopo mediato di un ulteriore fine che consiste nella limitazione, imposta ad altri individui, appartenenti alla stessa società civile, di esercitare i diritti civili, politici e amministrativi individuali e collettivi di cui sono titolari perché diversi per “razza”, etnia, nazionalità o religione”.

Sulle differenze tra la “Legge Mancino” e la “Legge Scelba”, anche al fine di meglio definire la specificità delle fattispecie incriminatrici di queste due normative, ancora una volta si è espressa la I sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7812/1999, dove ha osservato quanto segue:

“La l. n. 645 del 1952, in tema di riorganizzazione del disciolto partito fascista, e quella n. 205 del 1993, recante norme in materia di discriminazione “razziale”, presentano, almeno per quanto concerne il divieto di svolgimento di attività «lato sensu» razzista, una oggettività giuridica sostanzialmente coincidente. Peraltro, poiché l’art. 1 della l. n. 205 del 1993, nella parte in cui ha sostituito l’art. 3 della l. 654 del 1975, stabilisce che le relative disposizioni si applicano soltanto se il fatto non costituisce più grave reato, le disposizioni stesse assumono carattere sussidiario rispetto alle previsioni dettate dalla l. n. 645 del 1952. Ne consegue che, se si ritiene di non poter riconoscere attraverso la propaganda razzista la ricostituzione del disciolto partito fascista, la propaganda può acquistare rilevanza sul piano penale solo come forma di incitamento, punibile ai sensi della l. n. 205 del 1993.

In tema di rapporti fra l’art. 1 l. 20 giugno 1952 n. 645, il quale, nel delineare le varie possibili forme di riorganizzazione vietata dal partito fascista, si riferisce anche alla «propaganda razzista», e l’art. 3, comma 3 della l. n. 654/1975 (come sostituito dall’art. 1, comma 1, del d. l. n. 122/1993, convertito con modificazione nella legge n. 205/1993), il quale vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo che abbia fra i

proprio scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi "razziali", deve ritenersi che, quando la ricostituzione del partito fascista non appaia riconoscibile attraverso la propaganda razzista, quest'ultima possa acquistare rilevanza solo come forma di incitamento, punibile ai sensi del citato art. 3 della l. n. 654 del 1975 le cui previsioni trovano applicazione, come espressamente affermato nella stessa norma, «salvo che il fatto costituisca più grave reato».

Infine, per quanto concerne, la differenza tra la rilevanza civile e quella penale delle condotte discriminatorie, anche al fine di individuare l'autorità giudiziaria competente a valutare se determinati comportamenti integrino effettivamente una condotta criminale, ovvero se la loro estrinsecazione abbia una rilevanza meramente civilistica, si è espressa la III sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46783/2005.

In questa sua importante decisione, la Suprema Corte ha avuto modo di stabilire quanto segue:

"Fra le norme di cui alla l. n. 654 del 1975 e al d. lg. n. 286 del 1998 [cioè il Testo Unico dell'immigrazione] non sussiste alcun rapporto di specialità. Esse tutelano beni giuridici distinti in quanto le prime - frutto di ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York del 7 marzo 1966 - mirano ad assicurare pari dignità sociale ai cittadini di ogni Stato ed a reprimere penalmente i comportamenti che costituiscono espressione di discriminazione "razziale" o etnica, mentre le seconde, facenti parte della disciplina dell'immigrazione, mirano, da un canto, ad assicurare un meccanismo giurisdizionale idoneo a far cessare, in tempi rapidi, con azione civile, comportamenti di privati o della pubblica amministrazione, tali da produrre detta discriminazione e, dall'altro, a consentire la possibilità del risarcimento dei conseguenti danni anche non patrimoniali.

L'art. 3 comma 1 lett. a l. n. 654 del 1975, nel vietare ogni tipo di discriminazione, ravvisabile in atti, individuali o collettivi, di incitamento all'offesa della dignità di persone di diversa "razza", etnia o religione, ovvero in comportamenti di effettiva offesa di tali persone, consistenti in parole, gesti e forme di violenza ispirati in modo unico da intolleranza, delinea una figura di reato caratterizzato da dolo specifico, ossia dalla coscienza e volontà di offendere l'altrui dignità umana in considerazione della "razza", dell'etnia o della religione dei soggetti nei cui confronti la condotta viene posta in essere o ai quali di riferisce".

\*\*\*

## Giurisprudenza penale in materia di “hate speech”

### **1) Corte d’Appello di Trento, sentenza del 1° giugno 2016**

Costituisce diffamazione aggravata dall’odio “razziale”, ai sensi dell’art. 595 c. p. e dell’art. 3 della legge n. 205/2003, l’affermazione “*torna nella giungla dalla quale sei uscita*” indirizzata a “persona di colore”, poiché – lungi dal costituire libera manifestazione del pensiero – suggerisce l’idea di una inferiorità originaria della persona determinata dal colore della pelle ed è dunque espressione altamente lesiva dell’onore e del prestigio della persona alla quale è riferita (nella fattispecie, l’affermazione era rivolta all’allora Ministro dell’Integrazione).

### **2) Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza n. 43488/2015**

L’aggravante di cui all’art. 3 l. n.122/1993 (c. d. “legge Mancino”) è configurabile quando risulti che il reato sia stato oggettivamente strumentalizzato all’odio o alla discriminazione “razziale”, etnica o nazionale, a prescindere dal movente che ha innescato la condotta dell’agente. Pertanto, l’utilizzo di espressioni come “*marocchino di merda*” o “*immigrati di merda*” è di per sé sufficiente a determinare l’applicazione della predetta aggravante, senza che sia necessario compiere ulteriori indagini sul movente.

### **3) Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza n. 42727/2015**

Il reato di incitamento alla violenza e gli atti di provocazione commessi per motivi “razziali”, etnici, nazionali o religiosi, è un reato di pericolo che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l’istigazione sia accolta dai destinatari, essendo tuttavia necessario valutare la concreta ed intrinseca capacità della condotta a determinare altri a compiere un’azione violenta, con riferimento al contesto specifico ed alle modalità del fatto.

(Nel caso concreto, la Corte di Cassazione ha ravvisato la sussistenza del reato di istigazione alla violenza per motivi “razziali” in ragione delle espressioni utilizzate dall’imputato, oltre che dal mezzo di comunicazione impiegato – e cioè la bacheca di un profilo “facebook” – e dal contesto sociale e politico nel quale le espressioni si collocavano. Si trattava di un commento alla notizia di un’aggressione sessuale ad opera di un cittadino somalo accompagnato dalla frase “*mai nessuno che se la stupri*” e dalla fotografia di un Ministro della Repubblica che condivideva con l’autore del fatto commentato la provenienza geografica e il colore della pelle).

#### **4) Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 36906/2015**

La “propaganda di idee” consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento ovvero la psicologia di un vasto pubblico, oltre che a raccogliere adesioni. Il c. d. “odio “razziale” o etnico” è integrato non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla “razza”, alla nazionalità o alla religione, ma solo da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori.

Viceversa, la “discriminazione per motivi “razziali” è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, non invece sui suoi comportamenti: la discriminazione per l’altrui diversità è cosa diversa dalla discriminazione per l’altrui criminalità. Un soggetto, infatti, può anche essere legittimamente discriminato per il suo comportamento, senza che si incorra in sanzione penale, ma non per la sua qualità di essere diverso.

(Nel caso concreto, la Corte di Cassazione ha ritenuto di non dover condannare l’imputato il quale aveva svolto attività di diffusione, nel corso di una competizione elettorale, di un volantino che recava la scritta “*basta usurai/basta stranieri*”. Il volantino raffigurava soggetti appartenenti a diverse nazionalità e minoranze nel compimento di attività delittuose o comunque contrarie agli interessi economici italiani).

#### **5) Corte d’Appello di Milano, sentenza del 13 gennaio 2015**

L’utilizzo di espressioni come “*filippini di merda, tornatevene al vostro paese*”, proferite contestualmente ad un comportamento violento da parte dell’agente e finalizzate a piegare la volontà delle vittime, oltre che a ottenere la loro sottomissione nell’utilizzo di uno spazio pubblico, integrano l’aggravante “razziale” prevista dalla “legge Mancino”.

#### **6) Tribunale di Varese, sentenza n. 67/2013**

Sussiste l’aggravante a sfondo razzista collegata ad una espressione ingiuriosa quando un soggetto esprime, in modo inequivoco, un sentimento di grave pregiudizio e un giudizio di disvalore nei confronti di una categoria di cittadini italiani, in particolare quelli che vivono nel Sud d’Italia, se intesa come “popolazione distinta” per origini e tradizioni, sussistendo nell’espressione il riferimento a una diversità di “razza” e all’inferiorità della stessa.



### **7) Tribunale di Roma, sezione VI penale, sentenza n. 18931/2013**

Non integra il reato di diffusione e/o di propaganda di idee fondate sulla superiorità ovvero sull'odio "razziale" la divulgazione e/o la manifestazione di idee che raggiungono un numero ristretto di persone.

(Nel caso di specie si trattava di tesi negazioniste dell'Olocausto esposte da un professore di storia dell'arte ad un'alunna, al di fuori dell'orario scolastico e in presenza di un suo compagno di classe; tali tesi negazioniste erano state poi ribadite dall'imputato in un successivo consiglio di classe alla presenza di due suoi colleghi.

Il professore, ad avviso del Tribunale di Roma, si sarebbe limitato semplicemente a riportare alcune tesi negazioniste dell'Olocausto in maniera asettica, senza utilizzare termini indicativi della superiorità del popolo ariano e senza manifestare odio verso il popolo ebraico).

### **8) Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza n. 47894/2012**

Il reato di chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio "razziale" o etnico, è integrato anche da una isolata manifestazione a connotazione razzista: infatti, l'elemento che caratterizza la fattispecie è la propaganda discriminatoria, intesa come diffusione di un'idea di avversione argomentata sulla ritenuta diversità e inferiorità, senza che tale condotta debba necessariamente caratterizzarsi per la capacità di condizionare o influenzare il comportamento di un vasto pubblico in modo da raccogliere adesioni.

La funzione di consigliere comunale non legittima, in esplicitazione del proprio mandato elettorale, di esprimersi con frasi di generalizzazione nei confronti di uno specifico gruppo sociale, offensive non soltanto della dignità delle persone, ma additive di inferiorità legate alla cultura e alle tradizioni di un popolo, tanto da auspicare il sequestro di Stato, mezzo con cui operare la sottrazione alle famiglie dei bambini appartenenti a gruppi rom o sinti, quale unico strumento attraverso il quale si sarebbe potuto rompere una fantomatica "catena generazionale" di questi gruppi.

(Con questa sentenza, la Cassazione ha cancellato con rinvio l'assoluzione in appello dell'imputato: questi, nella sua qualità di consigliere comunale, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, si era espresso con frasi di generalizzata discriminazione "razziale" nei confronti delle comunità rom e sinti presente sul territorio, in ragione di una pretesa diversità e inferiorità di queste ultime).

### **9) Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza n. 20508/2012**

Sussiste il reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio "razziale" o etnico ovvero di istigazione a commettere o di chi commette atti di discriminazione per motivi "razziali", etnici, nazionali o religiosi, qualora, pur nel contesto di un più ampio apparato argomentativo volto a sostenere tesi di per sé legittime, si trascenda in affermazioni gratuitamente offensive e discriminatorie nei confronti di quanti, in ragione della loro connotazione etnica, nazionale o religiosa, si ritiene pongano in essere comportamenti da riguardarsi, secondo quelle tesi, come condannabili.

(Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna in appello dell'imputato che aveva - in uno scritto volto a sostenere la contrarietà al diritto naturale di sofferenze inflitte agli animali e, nello specifico, di quelle derivanti dall'osservanza delle regole di macellazione previste dalla religione ebraica e da quella islamica -, inserito le seguenti affermazioni: *"In considerazione di ciò, è giusto dichiararsi antisemiti nei riguardi degli ebrei credenti; né ci si può dolere del fatto che questi siano finiti nelle camere a gas naziste. Essi, non riconoscendo che vi deve essere un limite invalicabile che è il diritto naturale a non soffrire, quando la sofferenza può essere evitata, non possono pretendere che si abbia rispetto per la loro vita se non hanno mai avuto alcun rispetto per la vita degli animali, sacrificati al rispetto della barbarie della loro tradizione religiosa"*).

### **10) Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza n. 563/2011**

Trova applicazione la circostanza aggravante dell'art. 3 della "legge Mancino" in caso di minacce telefoniche ai danni di un'insegnante di storia per i suoi studi sul tema dell'Olocausto; tale circostanza aggravante sussiste anche nelle ipotesi in cui il soggetto minacciato non sia parte del gruppo etnico discriminato, ma solo associato allo stesso in ragione dei suoi studi.

### **11) Tribunale di Trento, sentenza n. 613/2009**

È da rigettarsi la c. d. teoria del "razzismo implicito" ed il suo recepimento nel diritto penale, per il pericolo di poter ricomprendere in un giudizio di condanna le idee professate dal singolo, più che i comportamenti da esso tenuti.

Nulla ha a che fare con l'esaltazione delle idee razziste o con l'istigazione all'odio proporre di sottrarre i bambini rom ai loro genitori che li maltrattano e affidarli alle istituzioni pubbliche, trattandosi di proposizione allusiva di una disposizione polemica, contrastabile con l'arma della dialettica politica e non con la legge penale, mentre le insolenze pubblicamente pronunciate nei confronti della comunità rom costituiscono reato di diffamazione.

Stigmatizzare comportamenti giudicati opportunistici, non esprime alcuna considerazione discriminatoria di ordine "razziale", poiché la discriminazione in ragione dell'altrui diversità è cosa diversa dalla discriminazione per l'altrui comportamento.

(Nel caso concreto, durante un Consiglio comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, l'imputato aveva chiamato "canaglie" in maniera generica gli appartenenti alle minoranze rom e sinti e aveva proposto di togliere loro i figli; inoltre, nella medesima circostanza, l'imputato aveva deplorato che i bambini rom frequentassero soltanto la mensa dell'asilo nido e non anche quest'ultimo).

#### **12) Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza n. 41819/2009**

È configurabile il reato di propaganda di idee discriminatorie nell'ipotesi di affissione sui muri di una città di manifesti del seguente tenore: *"No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari"*.

(In questo caso, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello competente e ha nuovamente rinviato nel merito la causa, affinché la Corte d'Appello in diversa composizione verificasse se nel caso concreto il pregiudizio "razziale", fondato sul convincimento che tutti i rom sono ladri, costituisse - tenuto conto delle circostanze temporali ed ambientali nelle quali tale convincimento era stato espresso - un'idea discriminatoria fondata sulla diversità degli appartenenti a tale gruppo, ovvero una critica dei loro comportamenti e/o loro modi di vivere).

#### **13) Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza n. 25184/2009**

Il cosiddetto "saluto romano" o "saluto fascista" è una manifestazione esteriore propria o usuale di organizzazioni o gruppi razzisti, inequivocabilmente diretta a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio "razziale" o etnico, soprattutto se tale gesto viene posto in essere in occasione di eventi sportivi pubblici, in presenza di un ampio numero di partecipanti, come può essere un incontro di calcio.

#### **14) Corte d'Appello di Venezia, sentenza del 20 ottobre 2008**

Per l'imputazione sul piano soggettivo del reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio "razziale" o etnico, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza del carattere discriminatorio del messaggio propagandato da parte dell'agente.

Pertanto, l'affissione a scopi politici di manifesti recanti la scritta *"No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari"* integra gli estremi del reato di propaganda

di idee fondate sulla superiorità o sull'odio "razziale" o etnico, in quanto veicola un messaggio discriminatorio che fa leva unicamente sull'altrui diversità etnica, senza alcun riferimento a specifici comportamenti criminosi tenuti dagli individui collettivamente presi di mira.

**15) Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 27258/2007**

Presupposto della configurabilità del reato di propaganda di idee discriminatorie è l'effettiva sussistenza di un'idea discriminatoria fondata sulla diversità determinata da pretesa superiorità "razziale" o da odio etnico.

(Nel caso concreto, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di merito, stabilendo che la Corte d'Appello competente accertasse che la condotta contestata agli imputati, consistita nell'aver pubblicizzato una petizione contro i campi rom abusivi, fosse stata determinata da un'idea discriminatoria basata sulla semplice diversità etnica, ovvero su un pregiudizio individuale, di per sé non sanzionabile penalmente).

**16) Corte d'Appello di Venezia, sentenza del 2 aprile 2007**

L'elemento psicologico del reato di diffusione ovvero di propaganda di idee razziste è il dolo generico di manifestare con tali modalità idee fondate sulla superiorità o sull'odio "razziale", senza che sia necessaria alcuna finalità ulteriore e con la sola consapevolezza dell'intrinseca ed oggettiva idoneità di tali idee a stimolare al riguardo altre persone.

**17) Tribunale di Verona, sentenza n. 2203/2005**

Poiché al diritto di critica politica - che pur consente una maggiore asprezza di toni e di espressioni - non può essere accordata valenza assoluta, dovendo venir bilanciato, come tutti quelli riconducibili alla libertà di manifestazione del pensiero, con l'esigenza di moralità della condotta e di tutela dei diritti fondamentali ed in particolare della dignità umana, trattandosi di libertà finalizzata allo sviluppo ed alla più completa realizzazione della personalità, come emerge anche dalla giurisprudenza europea applicativa della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (secondo cui la libertà di manifestare il proprio pensiero può essere oggetto di quelle limitazioni, previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie in una società democratica per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ordine, della salute, della morale pubblica, dei diritti e delle libertà degli altri, fra cui in specie di quelle il cui godimento non può essere oggetto di discriminazioni fondate sulla "razza"), è da escludere la sussistenza della causa di

giustificazione del diritto di cronaca politica nelle condotte integranti diffusione di idee di superiorità "razziale" e di incitamento ad atti di discriminazione "razziale".

Poiché il delitto di diffusione di idee fondate sulla superiorità "razziale", che offende sia l'ordine pubblico, nella sua specifica accezione di tranquillità della vita sociale e coesistenza pacifica dei vari gruppi etnici, sia il bene giuridico della dignità dell'uomo, si configura come reato di pura condotta e di pericolo astratto (o presunto), non si richiede che questo sia in concreto accertato e provato.

Risulta sufficiente, quindi, che il fatto sia conforme allo schema tipico, vale a dire che il pensiero di superiorità o di odio "razziale" o etnico sia esternato e divulgato, pervenendo a conoscenza di altre persone, non importa se appartenenti alla "razza" o all'etnia offesa, senza necessità neppure che il soggetto passivo si sia sentito offeso nella propria dignità di uomo o che il biasimo possa aver trovato credito presso coloro che hanno appreso il pensiero diffuso, né che l'idea positiva del gruppo di appartenenza dell'offeso abbia subito una menomazione o una distruzione nel pensiero degli altri.

La nozione di razzismo, rilevante ai fini dell'applicazione delle norme contro la discriminazione "razziale", indica l'esistenza di razze diverse - ed in specie di alcune considerate "inferiori" - rispetto ad altre considerate "superiori", secondo determinate scale di valori.

Si ha discriminazione "razziale" anche quando l'argomento della disuguaglianza biologica abbia ceduto il passo all'assolutizzazione delle differenze fra le culture e, in particolare, delle identità e delle differenze "razziali", etniche, culturali, nazionali di un gruppo con rifiuto del cosiddetto "meticcio" o mescolamento, oltre che all'incitazione alla difesa attiva nei confronti degli esponenti delle culture estranee, percepite come nemico da combattere.

\*\*\*

## Giurisprudenza penale in materia di "hate crimes"

### **1) Corte di Cassazione, sezione penale feriale, sentenza n. 38877/2015**

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della discriminazione "razziale", la finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, "razziale" o religioso è integrata quando la condotta incriminata si manifesta come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile da parte di soggetti terzi, di un sentimento connotato dalla volontà di escludere condizioni di parità per ragioni fondate sulla appartenenza della vittima ad una etnia, "razza", nazionalità o religione.

(Nel caso concreto, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la finalità discriminatoria a fatti di violenza commessi per allontanare un gruppo di persone, di nazionalità filippina, da un parco pubblico, ritenuto dagli imputati di loro esclusiva pertinenza in quanto cittadini italiani).

### **2) Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza n. 25756/2015**

La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, "razziale" o religioso è integrata quando l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla "razza", l'origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato all'esclusione di condizioni di parità.

Tuttavia non è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno e, quindi, a suscitare un riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori ovvero di atti emulativi. Se ciò fosse necessario, del resto, comporterebbe l'irragionevole conseguenza di escludere l'aggravante in questione in tutti quei casi in cui l'azione lesiva e discriminatoria si svolgesse in assenza di soggetti terzi.

### **3) Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza n. 30971/2015**

L'aggravante di cui all'art. 3 della "legge Mancino" si configura quando la condotta dell'agente si rapporta ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola "razza", quando cioè l'azione si manifesta come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla "razza", l'origine etnica o il colore della pelle e cioè di un sentimento

immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità.

In tale prospettiva, non assume rilievo l'intento soggettivo dell'agente, poiché una volta che il suo comportamento si è dato, non risulta necessario indagare sulla finalità intrinseca del comportamento stesso.

In sintesi, qualora l'agente scelga consapevolmente di utilizzare modalità di comportamento fondate sul disprezzo "razziale", deve ritenersi che lo stesso persegua la finalità che caratterizza l'aggravante in questione a prescindere dal movente, che può essere anche di natura diversa da quella discriminatoria.

#### **4) Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza n. 20445/2014**

Con riferimento alla configurabilità della circostanza aggravante della finalità di discriminazione e di odio "razziale" in ipotesi di reato di strage, la circostanza aggravante in questione richiede che l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nella quale si colloca, si deve presentare come diretta o comunque come potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri il suddetto sentimento di odio o, comunque, a dar luogo in concreto al pericolo di comportamenti discriminatori.

La configurabilità della circostanza aggravante si verifica comunque quando la condotta ingeneri pur solo potenzialmente l'effetto aggressivo del bene tutelato (la pari dignità umana e sociale del soggetto offeso).

Ciò che diventa rilevante, pertanto, non è tanto l'effetto che una condotta può produrre nei confronti di terzi soggetti, quanto piuttosto il valore culturale che essa esprime e che determina nell'agente comportamenti aggressivi della "altrui diversità", in quanto discriminano e negano la dignità umana in ragione di una presupposta inferiorità della vittima a causa della sua appartenenza ad una diversa "razza".

(Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza dell'aggravante discriminatoria e di odio "razziale" per le cc. dd. "stragi di Castel Volturno", intese quale reato continuato di due eventi specifici, quello del 18 agosto 2008, nel quale venivano feriti cinque cittadini nigeriani presso la sede di un'associazione, e quello del successivo 18 settembre 2008, nel quale sei cittadini ghanesi venivano uccisi ed uno ferito, mentre si trovavano all'interno di un esercizio commerciale, luogo di ritrovo abituale di cittadini extra-comunitari).

### **5) Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza n. 39860/2013**

Il reato di cui all'art. 2, comma secondo della "legge Mancino" sussiste per il solo fatto che taluno acceda ai luoghi di svolgimento di manifestazioni agonistiche, recando con sé emblemi o simboli di associazioni o gruppi razzisti e simili, nulla rilevando che a tali gruppi o associazioni l'imputato non sia formalmente iscritto.

(Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna in appello dell'imputato che si era presentato ad una partita di hockey esibendo una maglietta con scritte e simboli inneggianti al regime fascista ed ai valori di quella ideologia).

### **6) Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 33179/2013**

La fattispecie di associazione per delinquere finalizzata all'incitamento e alla violenza per motivi "razziali", etnici e religiosi può essere integrata anche da un'associazione che utilizzi un "blog" per tenere i contatti tra i propri aderenti, ovvero fare proselitismo anche mediante la diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, al fine di programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a suo favore, censire episodi o persone responsabili di aver operato a favore dell'uguaglianza e dell'integrazione degli immigrati.

Il giudice italiano, inoltre, è competente a valutare gli estremi penali di comportamenti diffamatori compiuti mediante l'inserimento in Internet di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, purché l'offesa sia stata percepita dagli utenti che si trovano in Italia.

### **7) Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza n. 2798/2009**

Il reato di tentata rapina è aggravato ai sensi dell'art. 3 della "legge Mancino", in ragione dell'utilizzo dell'espressione "*sporco negro*", pronunciata in un contesto in cui la pretesa del danaro è collegata alla ragione discriminatoria.

L'aggravante della finalità di discriminazione e di odio etnico, nazionale, "razziale" o religioso, infatti, è configurabile quando essa si rapporti al manifesto pregiudizio di inferiorità di una sola "razza", non avendo alcun rilievo la mozione soggettiva dell'agente, né la potenziale idoneità della condotta a suscitare in altri il riprovevole sentimento o, comunque, comportamenti discriminatori e atti emulativi, giacché, viceversa, si escluderebbe l'aggravante in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terze persone.



### **8) Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 37581/2008**

Mentre le condotte consistenti nel propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio "razziale" o etnico ovvero nell'istigare a commettere atti di discriminazione per motivi "razziali", etnici, nazionali o religiosi configurano ipotesi di reato a dolo generico, le condotte consistenti nel commettere atti di discriminazione per motivi "razziali", etnici, nazionali o religiosi o nel commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per i medesimi motivi configurano, invece, reati a dolo specifico.

In tali ultime ipotesi, infatti, il motivo ispiratore della condotta eccede la mera condotta discriminatoria o violenta, mentre nel caso della propaganda o dell'istigazione il motivo ispiratore della condotta è incluso *in re ipsa* nelle idee propagandate ovvero negli atti discriminatori istigati.

La fattispecie consistente nel propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio "razziale" o etnico, ovvero nell'istigare a commettere atti di discriminazione per motivi "razziali", etnici, nazionali o religiosi configura un reato di pura condotta che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che la propaganda o l'istigazione siano raccolte dai destinatari.

### **9) Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 13234/2007**

Nell'ipotesi in cui venga disposta, da parte della Corte d'Appello competente, l'assoluzione dal delitto di istigazione a commettere atti discriminatori, spetta comunque al giudice del merito, valutando tutte le circostanze del caso, accertare se possa configurarsi una responsabilità per il solo reato di propaganda discriminatoria il cui presupposto della configurabilità è l'effettiva sussistenza di un'idea discriminatoria, fondata sulla diversità determinata da una pretesa superiorità "razziale" ovvero sull'odio etnico.

(Nel caso concreto, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto lecita una petizione presentata da alcuni cittadini per allontanare dal territorio comunale una comunità rom ma che, allo stesso tempo, aveva ritenuto illecito il contenuto dei manifesti e delle dichiarazioni rese a sostegno di tale petizione).

### **10) Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 37390/2007**

Integra il reato che punisce chi, in pubbliche riunioni, compie manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle associazioni, movimenti o gruppi, la condotta di un soggetto che, allo stadio, in occasione di una partita calcistica, aveva sventolato un tricolore riportante nella parte bianca un "fascio littorio".

La riunione nel corso della quale il citato simbolo veniva mostrato è da ritenersi pubblica e il simbolo è da qualificarsi come tipico del fascismo, dovendosi considerare irrilevante, in senso contrario, la circostanza che il “fascio littorio” sia stato usato in altri tempi e in altri luoghi con significati differenti, dal momento che attualmente tale simbolo è collegato da tutti i consociati al regime fascista, che è stato l’ultimo utilizzatore del simbolo.

(Nel corso del processo di merito, la difesa dell’imputato aveva sostenuto che il “fascio littorio” non dovesse necessariamente essere considerato un simbolo fascista, poiché storicamente era di uso simbolico ordinario nella cultura etrusca ed era stato utilizzato negli anni della Repubblica Cisalpina, oltre che dal movimento mazziniano).

#### **11) Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 13679/2007**

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 3 della “legge Mancino”, occorre che l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in soggetti terzi sentimenti di odio o discriminazione “razziale”, incoraggiando comportamenti ispirati a tali disvalori.

Deve pertanto escludersi che la circostanza sia configurabile per la sola generica manifestazione di atteggiamenti di dileggio ovvero di insolenza, pur se riconducibili a motivazioni attinenti alla “razza”, alla nazionalità, all’etnia o alla religione della vittima.

#### **12) Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 37733/2006**

Integra il reato di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 654/1975, la condotta di un esercente il quale si rifiuti di servire avventori extra-comunitari (nella fattispecie, nordafricani) solo in ragione della loro provenienza.

È del tutto irrilevante il fatto che tale condotta sia stata solo occasionale ovvero sia stata motivata dal soggettivo convincimento che detti avventori potessero rappresentare un pericolo in ragione della loro appartenenza ad una categoria di soggetti, ritenuti dall’imputato per la maggior parte clandestini, privi di lavoro e senza fissa dimora.

#### **13) Corte d’Appello di Venezia, sentenza del 2 maggio 2005**

Ogni forma e specie di organizzazione collettiva, comunque denominata secondo le indicazioni della sociologia e del linguaggio più recenti, purché caratterizzata da un minimo di struttura che ne assicuri la stabilità, è vietata quando persegue gli scopi

previsti dall'art. 3 della legge n. 654/1975, così come modificata dalla c.d. "legge Mancino", n. 205/1993.

#### **14) Tribunale di Camerino, sentenza del 15 gennaio 2004**

Nel caso di ingiuria "mediata", deve essere assolto per mancanza dell'elemento volitivo del dolo l'intermediario che consegna al destinatario lo scritto ingiurioso senza avere la volontà di ingiuriare il destinatario medesimo.

(Nel caso di specie, l'imputato era accusato di aver offeso l'onore ed il decoro di un cittadino straniero, avendogli consegnato un foglio contenente parole ingiuriose nei confronti di cittadini extra-comunitari, oltre che minacciose per la loro stessa vita, invitandolo alla lettura dello stesso, tra l'altro con l'aggravante di aver commesso il fatto a mezzo di scritto anonimo e per finalità di discriminazione e di odio "razziale").

#### **15) Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 7421/2002**

La fattispecie che sanziona la violenza commessa per motivi "razziali", etnici, nazionali o religiosi configura un delitto a dolo specifico, qualora l'agente operi con coscienza e volontà di offendere la dignità e l'incolumità della vittima, in considerazione di fattori etnici, religiosi o "razziali".

L'art. 3 della legge n. 654/1975, nel vietare ogni tipo di discriminazione "razziale", quale riconoscibile in atti, individuali e collettivi, di incitamento all'offesa della dignità di persone di diversa "razza", etnia o religione, come pure in comportamenti di effettiva offesa di tali persone, consistenti in parole, gesti e forme di violenza ispirati in modo univoco da intolleranza, delinea una figura di reato caratterizzata da dolo specifico, ossia dalla coscienza e volontà di offendere l'altrui dignità umana in considerazione delle caratteristiche "razziali", etniche e religiose dei soggetti nei cui confronti la condotta viene posta in essere o ai quali si riferisce.

(Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente riconosciuto la configurabilità del reato in questione a carico di taluni soggetti i quali, senza alcuna altra plausibile ragione che non fosse quella dell'intolleranza "razziale", avevano aggredito con pugni e calci, dopo averli ingiuriati con espressioni quali "*brutti negri*" e "*vivete nel Paese degli sciacalli*", alcuni immigrati di origine cingalese, intenti a vendere mercanzie su di una spiaggia).

#### **16) Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza n. 23024/2001**

L'incitamento alla discriminazione "razziale" e la partecipazione ad associazioni che abbiano come scopo tale incitamento, integra un reato anche se compiuto a danno di

stranieri, in quanto la norma penale vieta gli atti di incitamento all'odio "razziale" indipendentemente dall'appartenenza ad uno Stato straniero delle persone discriminate.

**17) Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza n. 341/2001**

Il reato di incitamento a commettere violenza per motivi "razziali" è configurabile anche nel caso in cui l'incitamento abbia ad oggetto discriminazioni ai danni di cittadini stranieri. Le organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i loro scopi l'incitamento alla discriminazione ovvero alla violenza per motivi "razziali", etnici, nazionali o religiosi, sono vietati indipendentemente dalla sussistenza dell'ulteriore eventuale finalità di eversione dell'ordine democratico la quale può costituire aggravante a sé stante.

**18) Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza del 24 novembre 1998**

La violenza determinata da motivi "razziali" deve desumersi, in concreto, da una serie di indici rivelatori che possono essere rappresentati, a titolo esemplificativo, da parole e gesti provocatori con chiaro riferimento alla diversità di "razza", di nazionalità e di "colore" della vittima, atteggiamenti di odio o quanto meno di insofferenza e/o intolleranza, inequivocabilmente manifestati ed espressi.

La connotazione discriminatoria del reato è desumibile anche dal fatto che l'imputato risulti notoriamente incline, sulla base di non contestabili precedenti, a commettere atti di violenza ovvero ad incitare, a commettere e a "predicare" violenza per tali motivi, ovvero in ragione della sua appartenenza a gruppi o associazioni che comunque perseguono finalità di discriminazione o di odio etnico.

**19) Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 434/1998**

Dal solo fatto che uno straniero extra-comunitario (nella fattispecie, di origine nord-africana) sia stato oggetto di un'aggressione apparentemente immotivata da parte di cittadini italiani, non può automaticamente desumersi, in assenza di altri indici rivelatori, che gli aggressori abbiano agito perché spinti da odio "razziale".

**20) Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza n. 724/1997**

Ai fini della configurabilità del reato di incitamento a commettere violenza per motivi "razziali", etnici, nazionali o religiosi, a nulla rileva che l'incitamento non risulti raccolto dalle persone presenti al fatto, non essendo il conseguimento di tale effetto richiesto dalla norma incriminatrice, la quale si limita semplicemente a prevedere un reato di pura condotta e di pericolo astratto.

\*\*\*

## Giurisprudenza civile in materia di condotte discriminatorie

### **1) Tribunale di Brescia, ordinanza del 2 marzo 2017**

Costituisce discriminazione postare su “Facebook” affermazioni che degradano i richiedenti asilo a “clandestini” e irridono le associazioni che danno loro ospitalità, attribuendo ad esse il fine illecito di lucrare sul traffico dei “clandestini”.

(Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato il convenuto a risarcire le associazioni discriminate, quantificando il danno in 2000 euro per ognuna delle associazioni ricorrenti).

### **2) Tribunale di Milano, ordinanza del 19 aprile 2016**

Non è protetto dall’immunità di parlamentare europeo un politico che nel corso di una trasmissione televisiva affermi “*i Rom sono la feccia della società*”, in quanto non sussiste alcun collegamento tra l’opinione formulata – avente il mero scopo di offendere e denigrare uno specifico gruppo etnico – e le sue funzioni parlamentari.

Tale comportamento, pertanto, costituisce molestie discriminatorie nei confronti di un gruppo etnico: le sanzioni adeguate a tale comportamento sono l’obbligo di pubblicazione dell’ordinanza di condanna, ai sensi dell’art. 28, comma 7 del Decreto legislativo n. 150/2011, nonché, al fine di ottenere un effetto dissuasivo, l’obbligo del risarcimento del danno non patrimoniale alle associazioni ricorrenti.

### **3) Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 579/2016**

Se un requisito (nel caso concreto, i capelli lunghi, sciolti e vaporosi) non è indicato come essenziale e determinante per lo svolgimento di un’attività lavorativa, l’assenza dello stesso non può portare a escludere da una selezione soggetti che tale requisito non possiedono o non possono possedere, per ragioni concernenti la loro fede e identità religiosa e che, pertanto, indossano il velo islamico.

La condotta discriminatoria può essere evitata semplicemente indicando con estrema attenzione i requisiti essenziali della prestazione lavorativa cui la selezione fa riferimento, nel rispetto, ovviamente, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Deve considerarsi come avente carattere discriminatorio il comportamento consistente nell’esclusione dalla selezione per l’individuazione di una hostess, richiesta per una fiera di calzature, di una delle aspiranti a causa della sua decisione di non togliere, per motivi religiosi, il velo (nel caso concreto, l’hijab).

Il velo (hijab) è un abbigliamento che connota l'appartenenza alla religione musulmana: l'utilizzo di un criterio che sia intimamente collegato con quello vietato configura, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, una discriminazione diretta e ciò a prescindere dalla volontà di discriminare da parte del datore di lavoro, atteso il carattere oggettivo che connota la fattispecie di giudizio.

Pertanto, è discriminatorio il comportamento del datore di lavoro (in quanto contrario ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro ovvero dell'esercizio dell'attività di impresa) il quale, nella fase preliminare all'assunzione di un lavoratore, stabilisca criteri di selezione caratterizzanti una discriminazione diretta o indiretta della libertà religiosa di ogni singolo individuo.

(Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado dello stesso Tribunale, ritenendo discriminatorio il comportamento del datore di lavoro il quale non aveva ammesso la lavoratrice alla selezione per la prestazione di hostess, poiché la stessa non si era resa disponibile a togliere lo hijab nell'espletamento delle proprie mansioni, in quanto lo stesso non rappresentava un requisito essenziale determinante della prestazione).

#### **4) Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, sentenza n. 1725/2015**

Ai sensi dell'art. 43, secondo comma del TUIM, costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata "razza", ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza diversa da quella italiana e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Tale disposizione riprende la nozione di derivazione comunitaria che censura una disposizione, un criterio o una prassi che, apparentemente neutri, determinino di fatto nelle persone a cui sia riferibile uno dei motivi tipizzati, una posizione di particolare svantaggio.

Pertanto, al fine del concretizzarsi di una discriminazione indiretta, a rilevare è unicamente l'effetto pregiudizievole che discende da atti e/o comportamenti, mentre alcuna rilevanza hanno le intenzioni e/o motivazioni soggettive di chi pone in essere simili atti e comportamenti.

Può ormai dirsi acquisita, nel nostro ordinamento giuridico, una nozione oggettiva di discriminazione - sia diretta che indiretta - che ascriva rilevanza decisiva all'effetto, piuttosto che alle motivazioni delle azioni considerate discriminatorie.

#### **5) Tribunale di Roma, sentenza del 16 febbraio 2015**

L'associazione del termine "zingaro" alla commissione di reati contro il patrimonio (nella fattispecie utilizzata in un libro di pareri di diritto penale, ai fini della preparazione dell'esame di avvocato) diffonde uno stereotipo negativo della comunità Rom, con evidente pregiudizio per la vita sociale degli appartenenti a tale comunità.

Tale associazione, in quanto basata non su elementi di fatto, ma sulla semplice origine etnica dell'individuo, costituisce una discriminazione a prescindere dall'intento soggettivo di colui che l'ha posta in essere.

(Nella fattispecie il Tribunale di Roma ha ordinato il ritiro delle copie del libro e la ristampa delle edizioni successive senza l'affermazione contestata, oltre al risarcimento del danno a favore dell'attore del ricorso).

#### **6) Tribunale di Torino, ordinanza del 14 aprile 2014**

Deve considerarsi come gravemente discriminatoria l'apposizione, da parte di un'amministrazione comunale, di cartelli che vietano l'uso sul territorio di un Comune di "burqa" e "burkini", nonché l'accesso ad individui identificati come "*vu cumprà*".

#### **7) Corte d'Appello di Brescia, sentenza del 31 gennaio 2013**

Qualora il giudice, dopo aver riconosciuto discriminatoria la scelta di un Comune di attribuire un contributo affitti ai soli cittadini italiani, abbia ordinato di riaprire il bando per consentire agli stranieri di partecipare alla ripartizione del fondo stanziato, l'amministrazione deve attribuire a questi ultimi la medesima quota già attribuita agli italiani, indipendentemente dal fatto che, avendo nel frattempo corrisposto agli italiani la quota originariamente stabilita e non essendo dette somme più ripetibili, l'erogazione comporti un incremento del fondo originariamente stanziato.

Subordinare l'erogazione agli stranieri al recupero delle somme pagate in eccedenza agli originari aventi diritto, si configura come una reazione pregiudizievole all'azione volta a ottenere la parità di trattamento che risulta, pertanto, in sé e per sé discriminatoria.

#### **8) Tribunale di Roma, ordinanza del 6 agosto 2012**

Ai sensi dell'art. 43 del TUIM, costituisce discriminazione ogni comportamento che direttamente o indirettamente comporti una distinzione, esclusione restrizione o preferenza basata sulla "razza", il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica,

le convinzioni e le pratiche religiose e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

#### **9) Tribunale di Milano, ordinanza del 24 maggio 2012**

Il neologismo "zingaropoli", adottato quale slogan durante una campagna elettorale, ha valenza chiaramente dispregiativa e discriminatoria, in quanto i gruppi etnici rom e sinti vengono utilizzati come emblema di negatività e pericolo da rifuggire.

Da ciò emerge con chiarezza la valenza gravemente offensiva e umiliante di una simile espressione che ha l'effetto non solo di violare la dignità dei gruppi etnici sinti e rom, ma altresì di favorire un clima intimidatorio e ostile nei loro confronti.

Tale neologismo, pertanto, deve essere considerato come una "molestia "razziale"" in quanto dal suo impiego in manifesti stradali e volantini emerge con chiarezza la valenza gravemente offensiva e umiliante del termine stesso.

#### **10) Tribunale di Brescia, ordinanza del 24 febbraio 2012**

È discriminatoria l'ordinanza sindacale che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni legislative in materia d'iscrizione nel registro della popolazione residente, preveda per i cittadini extra-comunitari requisiti ulteriori rispetto a quanto richiesto ai cittadini italiani.

#### **11) Tribunale di Padova, ordinanza del 17 febbraio 2012**

La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, "razziale" o religioso è integrata quando l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla "razza", l'origine etnica o il colore e la discriminazione consiste nello stesso disconoscimento d'eguaglianza, ovvero nell'affermazione d'inferiorità sociale o giuridica altrui.

Non è, in ogni caso, richiesta la plateale ostentazione di una tale motivazione ed il conseguente ingenerarsi del rischio di reiterazione di analoghi comportamenti nei confronti di soggetti terzi.

#### **12) Tribunale di Brescia, ordinanza del 31 gennaio 2012**

L'esposizione di un cartello contenente frasi umilianti e offensive nei confronti di una sindacalista che aveva in precedenza operato in favore degli stranieri, integra la fattispecie di molestia sulla base della "razza" e dell'origine etnica di cui all'art. 2,



terzo comma, del Decreto legislativo n. 215/2003, anche qualora la destinataria del comportamento molesto non sia straniera, essendo sufficiente che, in forza della predetta attività, sia possibile associarla al fattore tutelato

### **13) Tribunale di Firenze, sezione lavoro, sentenza del 27 gennaio 2012**

È da ritenersi discriminatorio l'avviso di selezione indetto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali avente ad oggetto la ricerca di personale con profilo di addetto ai servizi ausiliari, qualora tra i requisiti di partecipazione ci sia quello della cittadinanza italiana o comunitaria.

### **14) Tribunale di Padova, sezione lavoro, sentenza del 5 dicembre 2011**

È di natura discriminatoria la condotta di un ente locale (nella fattispecie un Comune) che non accoglie l'istanza presentata da un cittadino kosovaro, residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, finalizzata all'ottenimento del beneficio dell'assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori.

La normativa italiana di recepimento della Direttiva n. 2003/109/CE, infatti, stabilisce per i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia lo stesso trattamento del cittadino italiano per quanto riguarda le prestazioni, l'assistenza e la protezione sociale.

### **15) Tribunale di Milano, ordinanza del 12 agosto 2011**

Alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale - in particolare degli artt. 10, 12 e 14 della Convenzione OIL n. 143/1974 -, il principio generale applicabile all'accesso al lavoro pubblico deve essere improntato al divieto di qualsivoglia differenziazione tra il cittadino e lo straniero, con il solo limite delle attività che comportano l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale.

Pertanto, deve ritenersi discriminatoria la previsione del requisito della cittadinanza italiana quale condizione essenziale per partecipare ad una selezione pubblica per lo svolgimento di mansioni di rilevatori del censimento.

### **16) Tribunale di Milano, ordinanza del 29 settembre 2010**

In ipotesi di atto discriminatorio posto in essere da un Comune mediante la previsione di una prestazione assistenziale riservata ai soli cittadini italiani (nella fattispecie, assegno per i nuovi nati), il giudice è tenuto ad adottare ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione e, pertanto, può ordinare all'Amministrazione di rimuovere la delibera (del tutto o in parte) e può altresì disporre, qualora il pagamento del beneficio non sia condizionato a domanda

dell'interessato, l'erogazione dello stesso a tutti gli stranieri, quand'anche questi non siano parte diretta nel giudizio promosso dalle associazioni.

La decisione del Comune, infatti, costituisce atto discriminatorio, sia perché la legge regionale della Lombardia n. 3/2008 ha previsto anche per gli stranieri regolarmente soggiornanti l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie, a parità di condizioni con gli italiani, sia perché non sussiste alcuna "ragionevole correlabilità" tra il requisito della cittadinanza richiesto e lo scopo di assistenza perseguito dalla norma.

### **17) Tribunale di Milano, ordinanza del 30 luglio 2010**

In ipotesi di atto discriminatorio posto in essere da un Comune, il giudice non può ordinare all'Amministrazione la modifica della delibera, spettando allo stesso solo il potere di dichiararne il carattere discriminatorio, ai sensi dell'art. 44 del TUIM.

Pertanto, la previsione da parte di un Comune di un "sussidio integrativo al minimo vitale" riservato ai cittadini e ai soli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo (c. d. "carta di soggiorno") costituisce atto discriminatorio sia perché, laddove si versi in tema di provvidenze destinate a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi distinzione fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive è in contrasto con l'art. 14 CEDU e con la giurisprudenza costituzionale in materia, sia perché appare irragionevole imporre - per l'erogazione di un sussidio alla povertà - un requisito che, come la Carta di soggiorno, è a sua volta condizionato alla presenza di un reddito minimo da parte dello straniero.

### **18) Tribunale di Udine, sezione lavoro, sentenza del 29 giugno 2010**

Un cittadino rumeno che si veda negare dal proprio Comune di residenza la concessione dell'assegno di natalità *una tantum* previsto da una legge regionale, può legittimamente esercitare l'azione di discriminazione, stante l'incompatibilità con i principi del diritto comunitario del requisito richiesto dalla Pubblica Amministrazione competente per accedere ad una prestazione sociale del genere, quale la residenza decennale in Italia e quinquennale in regione e non, invece, un semplice collegamento con il territorio.

Il requisito cumulativo di anzianità di residenza, come sopra indicato, infatti, è potenzialmente idoneo ad introdurre una disparità di trattamento, ovvero una discriminazione indiretta ovvero dissimulata, ai danni dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea che risiedano nella regione in questione.

**19) Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, sezione I, sentenza n. 6352/2009**

Alla luce della Direttiva n. 2000/43/CEE, per parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla "razza" e dall'origine etnica, si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della "razza" o dell'origine etnica della vittima.

La normativa europea definisce altresì le due tipologie di discriminazione nel seguente modo:

a) discriminazione diretta quando, per la "razza" o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra in una situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto ovvero un comportamento apparentemente neutri possano mettere le persone di una determinata "razza" od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

**20) Tribunale di Brescia, ordinanza del 20 febbraio 2009**

Qualora venga proposto un ricorso anti-discriminatorio ai sensi dell'art. 44 del TUIM, sussiste la giurisdizione del giudice civile anche quando il dedotto comportamento discriminatorio consista nell'emanazione di un atto amministrativo.

In tale ipotesi, pertanto, il giudice ordinario, ove ritenga sussistente la discriminazione, ha il potere di ordinare la rimozione dell'atto amministrativo impugnato da parte attrice.

Integra violazione del principio di parità di trattamento la delibera di un Comune che decida di attribuire una provvidenza assistenziale per i figli, limitandola alle sole coppie ove almeno uno dei genitori abbia la cittadinanza italiana.

Integra altresì comportamento discriminatorio la decisione di un'amministrazione comunale di erogare un "bonus bebè" escludendo le coppie ove entrambi i genitori siano privi della cittadinanza italiana, anche qualora detta limitazione sia motivata dalla finalità di incentivare la natalità delle coppie italiane.

Tale motivazione, infatti, non integra una finalità legittima perseguita con mezzi appropriati e necessari e non può, pertanto, costituire una causa di giustificazione della disparità di trattamento statuita.

## **21) Tribunale di Milano, ordinanza del 11 febbraio 2008**

In materia di tutela dei diritti fondamentali, costituisce atto discriminatorio la previsione, contenuta in una circolare amministrativa, secondo la quale l'iscrizione del minore extra-comunitario alla scuola dell'infanzia sia subordinata all'ottenimento, da parte della famiglia di appartenenza del minore, del permesso di soggiorno, a pena di non formalizzazione della domanda di iscrizione.

\*\*\*